



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 26 DEL 13/05/2020

Proponente: Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio

OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE DALL'INFESTAZIONE DELLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANO - ANNO 2020

LA SINDACA

Preso atto che, secondo quanto risulta dalla “Relazione sulle malattie trasmesse da vettori e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori, della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi, sia importati che autoctoni, di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

Dato atto che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre), sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi che vanno da maggio ad ottobre;

Considerato il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto anche in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali e che la stessa depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

Dato atto che, per il periodo maggio-ottobre 2020, l'Amministrazione Comunale ha già previsto l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali nei pozzetti/caditoie pubblici ed adulticidi in diverse aree verdi comunali, fatte salve eventuali modifiche temporali dovute alle temperature e/o a particolari condizioni meteo sfavorevoli;

Considerato che è indispensabile che la disinfezione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VISTA la Circolare del Ministero della Salute “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue , West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia;

VISTA la comunicazione prot. 61628 del 22/04/20 del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.L.S n.3 “Serenissima” - prot. com. 15983/2020 del 23/04/2020, con la quale, a seguito di monitoraggio, viene segnalata la presenza di alcuni focolai larvali con infestazioni da larve di zanzara sul territorio

VISTE:

la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

la DGRV n. 174 del 22/02/2019 “Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 15 di maggio ed il 31 ottobre 2020

a tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, pneumatici, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità (se il prodotto impiegato lo prevede);
- provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra maggio e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ai gestori dei cimiteri di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

agli organizzatori di sagre/manifestazioni e/o eventi in generale - che si potranno eventualmente svolgere terminata l'emergenza COVID-19 - entro 31 ottobre 2020 di:

- eseguire degli interventi adalticidi sulle aree verdi interessate almeno 24 ore prima dell'evento

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto ed applicare il larvicida impiegando guanti, avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini).

In generale nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà esecutiva il giorno 15 maggio 2020 e rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2020.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge

DISPONE CHE

alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra il 15 di maggio ed il 31 di ottobre 2020;

DISPONE ALTRESI'



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

LA SINDACA
Maria Rosa Pavanello

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*